

LA CRISI DELL'IMPRESA

Le procedure concorsuali e il fallimento

L'esercizio di un'impresa è soggetto a rischio economico e può succedere che non si riesca a realizzare un profitto e che si entri in una situazione di CRISI aziendale. In questo caso la legge riconosce tutela dei creditori attraverso delle procedure che fanno concorrere tutti i creditori all'attivo aziendale. Le PROCEDURE CONCORSUALI vengono attivate con lo scopo di disciplinare la crisi delle imprese commerciali in modo da soddisfare, secondo il principio di parità di trattamento, tutti i creditori.

Le procedure sono accomunate dalla concorsualità dei creditori, dall'universalità (coinvolgono tutto il patrimonio aziendale) e dall'ufficialità (lo svolgimento è determinato dall'intervento dell'autorità pubblica / pm)

- Il fallimento ha come presupposto l'insolvenza del debitore e ha lo scopo di liquidare il patrimonio dell'imprenditore e destinarlo ai creditori
- Concordato preventivo evita il fallimento se l'imprenditore presenta al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti.
- Liquidazione coatta amministrativa, si applica a categorie di imprese ha la stessa funzione del fallimento

La disciplina delle procedure concorsuali è regolamentata decreto 16/03/42 n 267 (modificato d.lgs 09/01/2006 n 5).

Il fallimento si può attuare solo se presente sia al presupposto oggettivo (manifestazione di stato di insolvenza) che soggettivo (qualità di imprenditore commerciale non piccolo -> investimenti minori 300.000 euro e ricavi lordi minori di 200.000 euro).

L'insolvenza è una situazione di crisi che porta l'imprenditore a non onorare regolarmente i debiti (art.5 legge fallimentare) ed ha carattere generale, ovvero si riferisce a tutti i creditori. Essa può manifestarsi:

- Attraverso più inadempimenti
- Con la fuga e latitanza dell'imprenditore
- Con la chiusura dei locali sede dell'impresa
- Con il trafugamento o la diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore

Il fallimento può essere pronunciato solo per le società di natura COMMERCIALE. Nelle società con responsabilità limitata, coinvolge gli amministratori e i liquidatori, nelle società con responsabilità illimitata il fallimento si estende a tutti i soci.

L'articolo 61 della legge fallimentare afferma che la DICHIARAZIONE di fallimento spetta:

- ai creditori -> l'onere della prova di insolvenza ricade sul creditore
- all'imprenditore -> deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali, uno stato delle sue attività e l'elenco dei creditori. Deve consegnare scritture dei ricavi lordi (ultimi 3 anni)

www.dirittoedeconomia.altervista.org unico proprietario del documento, il documento può essere utilizzato solo per fini personali, la vendita è vietata, ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile (Norma che regola il diritto d'autore). Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono (anche whatsapp) 3389136064. Daniele Pascucci

- al pubblico ministero-> quando insolvenza risulta oggetto di processo penale o da una segnalazione proveniente da un giudice durante processo civile.

Il tribunale deve accertare la presenza dei due presupposti (oggettivo e soggettivo) e effettua quindi ISTRUTTORIA FALLIMENTARE ed effettua poi sentenza con la quale dichiara il fallimento. LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO spetta al tribunale del luogo di sede principale dell'impresa (art. 9 fall.).

Con la sentenza(deve essere annotata nel registro delle imprese) il tribunale :

- ordina al fallito di depositare entro 3gg le scritture contabili
- nomina gli organi preposti alla procedura (giudice delegato e curatore)
- stabilisce luogo , giorno, data e ora in cui si procederà allo studio dello stato passivo.

GLI ORGANI fallimentari sono:

- Il **tribunale fallimentare** è l'organo che dichiara il fallimento e risolve le cause derivanti. I poteri principali del tribunale sono: la nomina del giudice delegato e curatore, surrogare un giudice con un altro, decisione sui reclami contro giudice delegato , chiusura del fallimento.
- Il **giudice delegato** è l'organo a cui compete la direzione concreta della procedura fallimentare. Egli esercita funzione di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura. (art. 251 fall.) egli emette provvedimenti urgenti sul patrimonio, convoca il curatore , provvede sui reclami contro curatore e comitato dei creditori , autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto, procede ad accertare crediti e diritti reali verso terzi.
- Il **curatore** è l'organo che si occupa dell'amministrazione patrimoniale del patrimonio del fallito. Egli si occupa della CONSERVAZIONE dei beni (patrimonio), si occupa del recupero dei beni e riscossione dei crediti. Entro 60gg dalla dichiarazione fallimento egli deve presentare una relazione sulle cause al giudice delegato. Il curatore deve depositare entro 10gg presso banca/posta le somme riscosse in merito al fallimento ed ogni sei mesi deve redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte. Con decreto motivato il tribunale può levare l'incarico al curatore se non dimostra la diligenza richiesta nell'incarico.
- Il **comitato dei creditori** è l'organo a cui competono funzioni consultive e di controllo. Viene nominato dal giudice delegato entro 30gg dalla sentenza sentiti i curatori e creditori (art. 40.1 fall.). Esso è composto da 3/5 membri scelti tra i creditori. Il comitato VIGILA SULL'OPERATO del curatore , le delibere sono assunte a maggioranza ,può ispezionare qualsiasi tipo di documento del fallito, devono compiere i compiti con diligenza richiesta dall'incarico. Sono responsabili per atti e fatti omessi dagli altri organi ,specialmente da parte del curatore.

www.dirittoedeconomia.altervista.org unico proprietario del documento , il documento può essere utilizzato solo per fini personali , la vendita è vietata , ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile (Norma che regola il diritto d'autore). Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono (anche whatsapp) 3389136064. Daniele Pascucci

Gli effetti del fallimento

Il FALLIMENTO produce all'imprenditore fallito molteplici effetti. Limitazioni dei diritti personali:

- Corrispondenza deve essere consegnata al curatore (art. 481 fall.)
- Il fallito (o amministratori e liquidatori della società) devono comunicare al curatore ogni tipo di variazione domiciliare e residenziale (art. 49 fall.)

Il fallito non potrà più comparire in giudizio nelle controversie dei rapporti patrimoniali del fallimento, in sostituzione infatti opera il curatore (art. 421 fall.) ASPETTI PATRIMONIALI avviene lo spossessamento dei beni (privazione della disponibilità e uso dei beni di cui è proprietario), i beni sono trasferiti al curatore (non sono inclusi salari, stipendi e pensioni..).

Il fallimento apre il CONCORSO DEI CREDITORI sul patrimonio del fallito. I creditori si distinguono in:

- Creditori chirografari
- Creditori privilegiati -> vengono soddisfatti per primi in quanto possiedono diritti reali di garanzia sui beni (pegno, ipoteca..)

Tutti i debiti del fallito scadono alla data di dichiarazione del fallimento e gli interessi cessano di fruttare (art. 551 fall.). I creditori hanno diritto a compensare con i loro debiti verso il fallito i corrispondenti crediti dello stesso. (art. 561 fall.) La compensazione fallimentare è applicabile anche quando il credito del fallito è scaduto.

L'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE può essere esercitata dal curatore nell'interesse di tutti i creditori, allo scopo di rendere inefficaci gli atti loro pregiudizievoli compiuti dal fallito prima della sentenza di fallimento. Sono quindi privi di effetto (per diritto), gli atti a titolo gratuito e ai pagamenti dei crediti non scaduti (2 anni prima). Possono invece essere revocati dal tribunale (con onere della prova contraria al terzo): gli atti onerosi compiuti nell'anno anteriore alla sentenza (prestazioni e obbligazioni), i pagamenti dei debiti scaduti non effettuati con denaro o altri mezzi idonei, pegni ed ipoteche volontarie costituite nell'anno anteriore alla sentenza per debiti non scaduti, pegni e ipoteche giudiziali o volontarie nei sei mesi anteriori alla sentenza per debiti scaduti.

Intento frodatorio presunto in modo relativo: il terzo in questo caso può dimostrare che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito

Sono dichiarati inefficaci tutti gli atti compiuti dal fallito nei sei mesi antecedenti alla sentenza e se il curatore prova la conoscenza del terzo all'insolvenza.

GLI ATTI NON REVOCABILI sono:

- Pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di impresa
- Vendite di immobili ad uso abitativo principale
- Pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore
- I pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o collaboratori del fallito.

www.dirittoedeconomia.altervista.org unico proprietario del documento, il documento può essere utilizzato solo per fini personali, la vendita è vietata, ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile (Norma che regola il diritto d'autore). Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono (anche whatsapp) 3389136064. Daniele Pascucci

EFFETTI sui contratti PENDENTI:

- Scioglimento del contratto : conto corrente , mandato (se fallisce il mandatario), commissione, borsa a termine e associazione in partecipazione
- Continuazione degli effetti del contratto : affitto di azienda , assicurazione contro danni , locazione di immobili e lavoro subordinato

Le prime operazioni della procedura fallimentare

1. Inizia dopo la dichiarazione di fallimento ed è a cura del curatore che applica i SIGILLI sui beni del fallito, i quali impediscono all'imprenditore fallito di sottrarre qualche bene, infine devono essere consegnati al curatore i contanti , le cambiali e gli altri titoli anche se scaduti.
2. La seconda fase prevede la redazione dell'INVENTARIO a cura del curatore il quale nel più breve tempo possibile avvisa il comitato dei creditori e il fallito. Vengono indicati i rispettivi crediti e diritti di prelazione. Successivamente il curatore avvisa il creditore a mezzo raccomandata A/R la possibilità di partecipare al concorso nel fallimento depositando la DOMANDA DI AMMINISTRATORI AL PASSIVO (presso la cancelleria del tribunale almeno 30gg prima dell'udienza e firmata per l'esame dello stato passivo.)
Il curatore dopo aver esaminato la domanda dei creditori , deposita il PROGETTO DI STATO PASSIVO e inseguito il giudice delegato tramite DECRETO accoglie tutte o in parte le domande a ammissione del passivo presentate dai creditori e rende esecutivo lo stato passivo. Contro tale decreto può essere proposta OPPOSIZIONE nei confronti del creditore , depositando ricorso presso la cancelleria del tribunale .
3. Il curatore attiva un programma di LIQUIDAZIONE che dopo essere stato approvato dal giudice delegato si procede alla LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO , che consiste nella vendita dei beni del fallito e nella conversione in denaro. La vendita degli immobili avviene tramite ASTA PUBBLICA (vendita all'incanto) , mentre i crediti sono cedibili da parte del curatore che per la riscossione può avvalersi di società specializzate. Venduti i beni e i crediti , il curatore dopo 4 mesi (dalla data che rende esecutivo lo STATO PASSIVO) presenta un progetto delle somme disponibili e di RIPARTIZIONE . Contro tale progetto i creditori possono presentare reclamo entro 15gg dalla ricezione del progetto . Se non ci sono reclami , il giudice delegato su richiesta del curatore rende esecutivo il progetto di ripartizione. Le somme ricavate dall'attivo andranno così ripartite:
 - a. Pagamento dei creditori privilegiati (stato , spese di giustizia etc)
 - b. Pagamento dei creditori CHIROGRAFARI , in proporzione al credito rimasto corrono il rischio di non essere pagati affatto.

Dopo i veri piani di riparto si procede al RIPARTO FINALE ordinato dal giudice delegato e solo così si attivano i pagamenti finali

www.dirittoedeconomia.altervista.org unico proprietario del documento , il documento può essere utilizzato solo per fini personali , la vendita è vietata , ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile (Norma che regola il diritto d'autore). Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono (anche whatsapp) 3389136064. Daniele Pascucci

4. La quarta fase prevede la CHIUSURA DEL FALLIMENTO che viene effettuata dal tribunale su richiesta del curatore e del fallito , avviene per quattro motivi:
 - a. Mancata presentazione di amministratori al PASSIVO
 - b. Soddisfazione dei CREDITORI prima del riparto finale
 - c. La RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO risulta ultimata
 - d. IMPOSSIBILITA' TOTALE di soddisfare ogni tipo di creditore

Il fallimento può essere riaperto entro 5 anni dal decreto di CHIUSURA su richiesta del fallito o di qualsiasi creditore se nel patrimonio del fallito esistono attività oppure se il fallito ha garanzia di pagare almeno il 10% ai venditori , OPPURE il fallito può garantire il pagamento in percentuali più elevate rispetto a quelle ottenibili con la normale procedura di liquidazione e in questo caso si parla di CONCORDATO FALLIMENTARE (accordo tra fallito e creditori) deve essere approvato dai creditori e OMOLOGATO dal tribunale e se ci sono le autorizzazioni si procede alla CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE.

Le altre procedure concorsuali

- IL CONCORDATO PREVENTIVO è una procedura alternativa al fallimento che consente di evitare lo stesso . Viene attivato sulla base di un PIANO DI RISANAMENTO e vede coinvolti : il tribunale , il giudice delegato e il commissario giudiziale . Tale procedura si attiva solo se approvata dai creditori (maggioranza dei crediti) e omologata dal tribunale con decreto.
- LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA procedura alternativa al fallimento prevista per imprese soggette a forma di controllo amministrativo, come banche e assicurazioni , è fondamentale la SENTENZA DI INSOLVENZA del tribunale . Gli organi coinvolti sono : autorità amministrativa competente , tribunale , commissario liquidatore e comitato di sorveglianza .

Il commissario liquidatore procede prima ALL'INVENTARIO E alla formazione dell'ELENCO DEI CREDITORI , si occupa poi della LIQUIDAZIONE e RIPARTIZIONE dell'attivo. La procedura si chiude con l'espletamento dell'ultimo riparto dando precedenza ai creditori privilegiati e così si verifica la CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE